



46876-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO - Presidente -
LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO
ROBERTO BINENTI
BARBARA CALASELICE
EVA TOSCANI - Relatore -

Sent. n. sez. 995/2022
UP - 30/06/2022
R.G.N. 31899/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, PIETRO GAETA,

che ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. (omissis), che si è riportato ai motivi di ricorso di cui ha chiesto l'accoglimento;

~~Alle ore 12.15 l'udienza è temporaneamente sospesa.~~

~~Alle ore 12.30 l'udienza è riaperta.~~

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto ha riformato, in punto di dosimetria della pena, quella emessa, in data 22 novembre 2019, dal Tribunale di Taranto che aveva dichiarato (omissis) responsabile del tentato omicidio in danno del convivente (omissis) (capo A), fatto avvenuto in (omissis), l' (omissis) (omissis).

Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, la ricorrente, convivente del (omissis), nel corso di un litigio con costui, l'aveva aggredito alle spalle, sferrandogli due fendenti con un coltello da cucina lungo circa 40 cm, così provocandogli penetranti ferite in corrispondenza della base toracica posteriore e a livello ipogastrico, con perforazione gastrica e lacerazione epatica.

Il primo giudice, riconosciuta la condotta come sorretta dall'elemento psicologico del dolo d'impeto e accertatone il movente passionale (costituito dalla gelosia per una presunta relazione extraconiugale), aveva escluso la configurabilità della scriminante della desistenza e dell'attenuante della provocazione. Quindi, dichiarata la prescrizione del connesso reato di porto del coltello con il quale era stata commessa l'azione criminosa, esclusa la recidiva, aveva condannato l'imputata alla pena di nove anni di reclusione e alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dello stato d'interdizione legale durante la durata della pena.

La Corte di appello, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in sei anni di reclusione la pena irrogata a (omissis), confermando la sentenza nel resto.

2. (omissis), per mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. e contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prova, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla ricostruzione della aggressione e alla sua attribuzione alla ricorrente.

I giudici di merito hanno ritenuto la colpevolezza della (omissis) sulla scorta delle telefonate fatte dalla vittima al 113, del rinvenimento, nell'ingresso della comune abitazione, degli effetti personali e del cellulare della donna per terra, nonché di un fodero di coltello.

La Corte territoriale ha, però, del tutto trascurato il pedissequo motivo di appello nel quale si evidenziava come (omissis) avesse affermato di essere stato aggredito da altre persone e che in quel momento la convivente era già andata via di casa, che i capi rinvenuti per terra nulla avevano a che vedere con l'evento delittuoso, ivi compreso la custodia del coltello, anche in considerazione del fatto che l'arma non era mai stata rinvenuta.

Immotivatamente non si è attribuita credibilità alla parola della vittima, peraltro riscontrata dal tenore di un'altra chiamata al 113, svolta da un'inquilina dello stesso stabile, (omissis), che aveva riferito «di persone che si stavano accoltellando nel cortile dello stabile», non già all'interno dell'abitazione, così come sostenuto nelle due sentenze di merito.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli art. 56, 575 cod. pen., per la mancata riqualificazione del tentato omicidio nel reato di lesioni personali.

La Corte d'appello, discostandosi dal principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di criterio distintivo tra l'omicidio volontario e quello di lesioni, ha affermato apoditticamente la sussistenza dell'*animus necandi* attraverso l'esclusiva valorizzazione della natura delle lesioni cagionate, laddove, in mancanza di riscontri, ben avrebbe potuto derubricare il reato in quello di lesioni.

3.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen. in ordine alla affermata insussistenza della esimente della desistenza.

La Corte ha ritenuto infondato il pedissequo motivo proposto con l'atto d'appello, trascurando di considerare come – diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito – la (omissis) conservava l'oggettiva possibilità di consumare il reato, siccome nel pieno dominio dell'azione in atto, non essendo ancora intervenute le Forze dell'Ordine.

2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen.

E' certamente configurabile l'attenuante della provocazione, essendo emerso che l'imputata si trovasse in uno stato d'ira causato dalla notizia della relazione extraconiugale che il convivente aveva intrapreso con un'altra donna, quest'ultimo certamente integrante il fatto ingiusto richiesto dall'attenuante per la sua configurabilità. Sussiste altresì il rapporto di causalità tra l'offesa e la reazione che non deve necessariamente seguire immediatamente il fatto ingiusto, ma che può esplodere a distanza di tempo quale conseguenza di un accumulo di rancore determinato dalla reiterazione dell'altrui comportamento ingiusto.

2.5. Con motivi nuovi, depositati in data 14 giugno 2022, la difesa è tornata sul quarto motivo, inerente all'attenuante della provocazione, approfondendolo.

Richiama in proposito dapprima la giurisprudenza di legittimità in tema di 'stati emotivi e passionali', affermando che la 'gelosia' può essere presa in considerazione dal giudice per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dunque, afferma, l'agire della ricorrente, in un innegabile stato d'ira, aveva costituito reazione alla condotta del coniuge che aveva fortemente leso il rapporto coniugale. La relazione extraconiugale da parte di uno dei coniugi determina, infatti, la violazione dei doveri di fedeltà e assistenza morale, sicché il tradimento di (omissis) aveva certamente costituito un fatto ingiusto integrante, nello stato d'ira nel quale versava alla ricorrente, gli estremi dell'attenuante invocata.

3. L'Avvocato generale ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nessuno dei motivi supera il vaglio di ammissibilità.

2. Il primo motivo prospetta versioni alternative dell'occorso, le quali presupporrebbero il diretto accesso al merito da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame puro, che viceversa esula dalle funzioni dello scrutinio di legittimità (Sez. 6 n. 13442 dell'8/03/2016, Rv. 266924; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 258153).

Quest'ultimo non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un solido e convincente apparato motivazionale, ossia alla verifica della rispondenza degli elementi, posti a base della decisione, alle regole della logica e a canoni di rigore argomentativo, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

A tali regole e canoni la sentenza impugnata si conforma appieno. Essa offre, infatti, una lettura ineccepibile delle risultanze processuali, passate esaustivamente in rassegna, dando puntualmente conto dei convergenti elementi, anche di natura logica, che integrano il quadro di responsabilità, in nulla intaccato dalle censure difensive.

E', al riguardo, sufficiente rimarcare in questa sede che a fare stato contro l'imputata sia l'inequivocabile telefonata, svolta dalla vittima alle ore 14.30 dell' (omissis) (omissis), il cui contenuto, oltre a essere riassunto dal teste ispettore (omissis), è stato trascritto e la relativa trascrizione acquisita agli atti del giudizio sul

consenso delle part. Ebbene, nel corso della breve telefonata, (omissis) richiedeva l'intervento del 113 perché «aveva problemi a casa», immediatamente dopo si ascoltava l'uomo urlare e inveire contro una donna che apostrofava con epiteto ingiurioso, quindi la replica della donna, infine le ulteriori urla e le richieste di soccorso da parte dell'uomo.

La Corte territoriale, dunque, ha evidenziato come nell'audio in commento non vi fosse alcuna traccia di controversia con soggetti sconosciuti cui ha fatto riferimento (omissis), inferendone con motivazione logicamente coerente che l'imputata fosse l'unica persona presente nel tempo concomitante all'esecuzione del delitto. Inappuntabilmente è stato posto in risalto come i tempi e i modi dell'allontanamento della donna – che per la fretta aveva lasciato nell'ingresso una borsa con il proprio cellulare, un paio di stivali e un fodero di coltello di tipo militare – imponessero di ascrivere alla stessa l'intento omicida.

Il giudice di secondo grado, inoltre, alle pagine 6 e 7 della sentenza, ha inappuntabilmente replicato alla versione alternativa prospettata dalla difesa (che dalla presenza di tracce di sangue sul pianerottolo e dalla circostanza che la vittima indossasse un giubbotto, inferiva la maggiore plausibilità di una ricostruzione che vedeva ignoti extracomunitari quali autori del fatto), spiegando, con motivazione non manifestamente illogica, che tali elementi non erano in alcun modo distonici rispetto alla ricostruzione prospettata dalla Pubblica Accusa, poiché la vittima, al momento dell'accoltellamento, doveva già trovarsi all'esterno dell'abitazione (dove si era plausibilmente portata per evitare di aggravare gli esiti del litigio con la compagna); ciò che spiegava il fatto dell'avere questi indossato un giubbotto oltre che le tracce ematiche sul pianerottolo, così come peraltro confermato dal condomino (omissis) che si era imbattuto nell'uomo, nei pressi del portone dello stabile, riferendo che (omissis) era 'piegato su se stesso, con le mani sul ventre'.

3. Passando a esaminare il secondo motivo, lo stesso è inammissibile per genericità, siccome privo di qualsivoglia prospettazione sulla scorta della quale accreditare la diversa qualificazione del delitto sub A) quale lesioni volontarie, in luogo di tentato omicidio.

La Corte distrettuale, in linea con le valutazioni già espresse dal giudice di primo grado, ha desunto gli elementi costitutivi, di carattere oggettivo e soggettivo, del più grave reato da elementi fattuali, obiettivamente riscontrati e dotati di pregante valenza dimostrativa, apprezzandoli nell'ambito di un percorso motivazionale privo delle denunciate incongruenze logiche e ancorato ai principi di diritto ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, l'*animus necandi* è stato accertato

assegnando valore determinante alla complessiva condotta della ^(omissis), attraverso una corretta valorizzazione della pericolosità dell'arma, dei distretti corporei attinti, della reiterazione di più colpi, della forza di penetrazione degli stessi, cui va aggiunta la non irrilevante ~~della~~ circostanza che l'imputata interrompe l'aggressione solo a causa della telefonata della vittima al 113, senza minimamente curarsi di chiamare soccorsi.

In questa cornice, la difesa si è limitata a citare la giurisprudenza di legittimità in tema di dolo omicidiario, senza in alcun modo avversare le ineccepibili conclusioni dei giudici di merito.

4. Manifestamente infondato, siccome reiterativo di analogo motivo di appello, quello con il quale la difesa torna a invocare la scriminante della desistenza.

L'art. 53, comma 3, cod. pen. testualmente recita: «se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé reato diverso». La norma è collocata – ed è questo il dato giuridico da tenere presente per interpretarla correttamente – nell'ambito della disciplina del tentativo, istituto che pone la questione giuridica fondamentale, posta dal principio di legalità, di delimitare con certezza l'ambito della condotta tipizzata alla quale riconoscere rilevanza penale. Ebbene, ai sensi dell'art. 56 c.p., co. 2, tale ambito di rilevanza, allorché l'agente desista dall'azione delittuosa, deve essere riconosciuto soltanto se gli atti comunque consumati fino alla desistenza di per sé integrino ipotesi di reato, anche se di natura diversa da quella inizialmente concepita e dalla quale l'agente ha poi desistito.

Nel caso in esame, per quanto innanzi argomentato, al momento dell'allontanamento dalla scena del delitto, l'imputata aveva ormai posto in essere una condotta la quale, per sé considerata, conteneva ogni elemento di fatto idoneo a configurare il tentato omicidio della p.o. e, precisamente, una pluralità di colpi inferti alla vittima, portati verso zone vitali del corpo dell'avversario, inferti con forza ed utilizzando un'arma micidiale idonei, per le premesse date, a cagionare la morte.

La difesa, a conforto della diversa tesi, menziona un precedente arresto di questa Corte secondo cui la desistenza volontaria, prevista dal comma 3 dell'art. 56 c.p., è configurata dal legislatore come un'esimente che esclude *ab estrinseco* ed *ex post* l'antigiuridicità del fatto, sicché la sua applicazione presuppone che l'azione sia penalmente rilevante perché pervenuta nella fase del tentativo punibile (Cass., Sez. 11, 03/03/1998, n. 10795).

Si tratta tuttavia, di affermazione di diritto datata e non condivisibile, superata dalla più recente lezione ermeneutica di questa Corte di legittimità, secondo la quale, in ipotesi di esecuzione monosoggettiva del reato, in tanto può sussistere la desistenza, in quanto l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia completamente realizzata (Sez. I, n. 39293 del 23/09/2008; Sez. 4, n. 32830 09/04/2009; Sez. 1 n. 43036 del 23/10/2012, Ortu, Rv. 253616)

5. Del pari generico e, come tale, infondato, il motivo con il quale è lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione.

La difesa ricorrente non si confronta con l'appartato argomentativo della sentenza impugnata (p. 8 e 9), che ha correttamente escluso l'invocata circostanza sulla scorta di una ricostruzione dei fatti che non lascia spazio ad alcun asserito comportamento provocatorio del (omissis), tale non potendosi considerare quello individuato dalla difesa, ovverosia l'infedeltà coniugale, peraltro meramente ipotetica. L'esistenza di una relazione extraconiugale non ha, invero, trovato adeguato riscontro nelle risultanze di prova, siccome non ne hanno mai fatto parola né l'imputata, né la persona offesa, ma essendo stata meramente «arguita» dagli inquirenti (si veda la deposizione del teste (omissis)) dall'esistenza di una denuncia da parte di tale (omissis) nei riguardi di (omissis). Rileva il Collegio che l'attenuante della provocazione può essere applicata allorché il fatto ingiusto sussista effettivamente e sia rigorosamente accertato, in quanto ai sensi dell'art. 59, comma 3, cod. pen. non è ammessa, nel vigente ordinamento, la provocazione putativa. Ne consegue che è, a tal fine, irrilevante la soggettiva valutazione dell'agente sull'esistenza del fatto e sull'ingiustizia dello stesso, poiché la legge richiede l'oggettiva ingiustizia di un fatto provocatorio realmente accaduto.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2022

Il consigliere estensore

Eva Toscani



Il Presidente

Angela Tardio

